

Seminario di ASTRID
“Questioni di ammissibilità dei referendum elettorali”
Roma, 11 giugno 2007

Intervento di Vincenzo Lippolis

La mia previsione è che il referendum si terrà e che avrà esito positivo, ovviamente, a meno che la situazione politica precipiti e si giunga ad uno scioglimento anticipato delle Camere. Se questo è quanto penso che accadrà, ciò non significa che lo auspico. Il referendum non mi convince nel merito e ho qualche dubbio sulla sua ammissibilità.

Voglio prima rispondere all'obiezione di Ceccanti dei due argomenti che sarebbe contraddittorio addurre insieme e cioè che il referendum non cambierà alcunché o che avrà effetti destabilizzanti l'intero sistema. I due argomenti si possono utilizzare insieme – e mi è già capitato di farlo - perché sono i due scenari possibili del dopo referendum. Essi sono in alternativa, non si verificheranno insieme entrambi.: o, come diceva oggi anche Villone, nulla cambierà perché le liste uniche saranno i contenitori delle coalizioni di oggi oppure, se questo non avverrà, ci sarà un effetto destabilizzante perché il referendum sarà un' arma contro l' attuale assetto dei partiti, anzi contro i partiti *tout court*, con esiti assolutamente imprevedibili come nel seguito del referendum elettorale del 1993.

Il risultato del referendum: - ribadisco cose che ho già detto e scritto in più occasioni - è incostituzionale perché consente l' ottenimento del premio anche ad una lista assolutamente minoritaria . Esso viola così i più elementari principi della democrazia rappresentativa per i quali vi deve essere un rapporto tra l' esito numerico del voto e composizione dell' organo rappresentativo e viola, di conseguenza, il principio dell' uguaglianza del voto. Viola, in definitiva, gli articoli 1, 3 e 48 della Costituzione .

Che la Corte Costituzionale non possa valutare questo aspetto non mi persuade del tutto. Nella tornata dei referendum del 1997, alcune pronunce della Corte su referendum proposti dalle regioni negarono l'ammissibilità perché il risultato del quesito referendario sarebbe stato in contrasto con principi costituzionali. In particolare, nella sentenza n° 20 del 1997, la Corte disse che l' eliminazione di alcune norme in materia di rapporti con la Comunità Europea era in contrasto con il principio di unità e indivisibilità della Repubblica di cui all'articolo 5 della Costituzione. La Corte

cioè rilevò un preciso contrasto tra la normativa di risulta del referendum e una norma costituzionale.

Per superare le ragioni che inducono a valutare come incostituzionale la normativa di risulta prodotta dal referendum non sarebbe sufficiente dire che esso si limita a eliminare una delle ipotesi previste dalla legge per l'attribuzione del premio di maggioranza e che quella che rimane è già scritta nella legge. E' necessario infatti riflettere sulla ragionevolezza della normativa di risulta. La normativa attuale – pure criticabile per la mancanza della previsione di una soglia minima per l'attribuzione del premio - ha una ragionevolezza che è data proprio dalla previsione che il referendum vuole eliminare e cioè del collegamento tra le liste ai fini dell'ottenimento del premio di maggioranza. Questa previsione fa sì che il premio sia assegnato ad una coalizione che comunque deve conseguire un quorum elevato di consensi per prevalere su quella concorrente, come di fatto è avvenuto nelle elezioni del 2006. In questo contesto, l'altra ipotesi, quella che il premio possa essere ottenuto da una unica lista, presuppone evidentemente un partito che sia sufficientemente forte da potersi presentare da solo e battere anche più liste collegate, un partito cioè che raggiunga da solo una percentuale che giustifichi l'attribuzione del premio. Nella legge attuale la previsione del premio ad una sola lista è quindi inserita in un contesto che, sia pure molto discutibile, ha una sua ragionevolezza che verrebbe meno qualora il quesito referendario fosse approvato. Se ciò avvenisse nessuno può escludere che il premio possa essere ottenuto da una lista ben al di sotto del 50%.

Inammissibile mi pare anche il terzo quesito, quello sulla pluralità delle candidature, da un certo punto di vista meno significativo politicamente. Esso infatti attraverso la soppressione di due parole che non hanno un autonomo significato normativo, ottiene la previsione di una norma che non ha niente a che fare con quanto disposto dall'attuale prima parte dell'art. 19 della legge elettorale della Camera. La prima parte dell'art. 19 infatti sancisce il divieto, pena la nullità dell'elezione, di candidature "in liste con diversi contrassegni *nella stessa* o in altra circoscrizione". Cancellando le parole *nella stessa*, che non hanno un autonomo significato normativo, si ottiene, in una lingua italiana abbastanza zoppicante e non chiarissima, il divieto di una terza ipotesi che non è prevista nella norma: il divieto cioè di presentare candidature in circoscrizioni diverse anche se in liste con lo stesso contrassegno. Né questo divieto ha nulla a che fare con la seconda parte dell'articolo 19 che sancisce il divieto di candidarsi contemporaneamente alla Camera e al Senato. Mi pare che

siamo di fronte ad un livello di manipolatività del quesito referendario tale da giustificare una pronuncia di inammissibilità alla luce dei criteri espressi dalla stessa Corte costituzionale.

Sulla reviviscenza non entro nel dettaglio e mi limito a dire che una tale ipotesi trasforma veramente il referendum abrogativo in referendum propositivo e mina la certezza del diritto perché in ogni occasione si dovrebbe valutare se c'è reviviscenza o meno. Entreremmo in una situazione in cui veramente non ci sarebbe più certezza di qual è l'esito del referendum.